

IRES premiale: il requisito degli investimenti e le clausole di salvaguardia

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

Novità del periodo estivo per imprese e persone fisiche

Scopri di più

La **Legge di bilancio 2025** ha introdotto, in via transitoria e in attesa dell'attuazione della Riforma fiscale (Legge n. 111/2023), una **misura di fiscalità premiale nota come "IRES premiale"**. Questa agevolazione consiste in una **riduzione di quattro punti percentuali dell'aliquota IRES** (portandola al 20% dall'ordinario 24%), applicabile per il solo periodo d'imposta successivo a quello in **corso al 31 dicembre 2024** (generalmente, l'esercizio 2025). L'accesso al beneficio è subordinato al **ricorrere congiunto di specifiche condizioni**, tra cui **l'accantonamento di almeno l'80% dell'utile 2024** e il rispetto di vincoli occupazionali, ma soprattutto l'effettuazione di **investimenti "rilevanti"**.

Quest'ultimi devono riguardare beni strumentali nuovi, acquisiti anche tramite contratti di locazione finanziaria, e destinati a strutture produttive **ubicate nel territorio dello Stato**. La tipologia di beni agevolabili riguarda:

- beni 4.0 ([Allegati A e B, Legge n. 232/2016](#)): tali beni devono essere **interconnessi al sistema aziendale** di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Il requisito di interconnessione deve sussistere sin dall'origine, ma può essere realizzato **in un momento successivo**, e deve permanere per un periodo superiore alla **metà del periodo di sorveglianza**;
- beni 5.0: tali beni, oltre all'interconnessione, devono garantire una **riduzione dei consumi energetici**. Tale riduzione non deve essere inferiore al 3% della struttura produttiva localizzata in Italia o, in alternativa, **non inferiore al 5% dei processi interessati** dall'investimento (sono escluse le spese di formazione del personale, in quanto non rappresentano "beni").

Gli investimenti rilevanti devono essere realizzati a **decorrere dal 1° gennaio 2025** ed entro la scadenza del **termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta successivo a quello **in corso al 31 dicembre 2024** (ovvero, generalmente, entro il 31 ottobre 2026 per i soggetti "solari"). Ai fini della competenza, si applicano **le regole ordinarie** di cui all'[art. 109, TUIR](#). L'accesso all'IRES premiale è condizionato **non solo alla tipologia di**

beni, ma anche al rispetto di un ammontare minimo di investimenti. L'ammontare minimo è determinato **in misura pari al maggiore fra i seguenti 3 importi**:

- **30% dell'utile 2024 accantonato** (il 30% della quota di utile accantonato a riserva, che deve essere almeno pari all'80% dell'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024);
- **24% dell'utile 2023** (il 24% dell'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023). Si noti che l'utile 2023 costituisce solo un parametro di calcolo dell'importo minimo, e può essere considerato anche se già distribuito;
- **20.000 euro (importo minimo fisso)**.

La fruizione del beneficio è subordinata al **mantenimento dei beni oggetto degli investimenti**. I beni devono essere **mantenuti per un periodo che termina entro il quinto periodo d'imposta successivo** a quello nel quale è stato realizzato l'investimento. Ad esempio, per gli investimenti realizzati nel 2025, il periodo di sorveglianza **termina al 31 dicembre 2030**; per gli investimenti realizzati entro **ottobre 2026**, termina **al 31 dicembre 2031**.

La decadenza si verifica se i beni sono dismessi o ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero. Per quanto riguarda **la delocalizzazione all'estero**, si considera il **bene destinato stabilmente all'estero** se utilizzato fuori dal territorio nazionale per la maggior parte di **ciascun periodo d'imposta** (con ragguaglio negli esercizi di acquisizione ed estromissione) a **partire da quello di acquisizione**. Si ricorda, infine, che **la decadenza può essere evitata in caso di realizzazione a titolo oneroso** (vendita) del bene oggetto dell'investimento rilevante, a condizione che l'impresa effettui un investimento sostitutivo nello **stesso periodo d'imposta del realizzo**. Il bene sostitutivo deve essere nuovo, strumentale e avere **caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori**.